



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Dirigente del Settore delle Risorse Umane

E p.c Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Collegio dei Revisori

Prot. n.673370 del 10.05.2019

Oggetto: Attività ed incarichi extraistituzionali remunerati in eccesso.

Come noto, l'articolo 102 del vigente Regolamento Uffici e Servizi, rubricato "Attività autorizzabili", al punto 5 dispone che "L'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione accerterà inoltre che l'incarico esterno da autorizzare non sia in contrasto con quanto previsto dal codice di comportamento in materia di "Attività ed incarichi extraistituzionali: conflitti di interesse e incompatibilità", con particolare riguardo all'aspetto remunerativo, se cioè l'incarico da autorizzare, sommato ad altri incarichi eventualmente già autorizzati, assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente".

In un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica, è opportuno che in seno all'assetto regolamentare interno trovi riscontro il combinato disposto del DL 201/2011 art. 23-ter comma 2 e della L. 147/2013 art. 1 comma 471, che individua i limiti del trattamento economico individuale di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni.

Già l'art. 23-ter comma 2 DL 201/2011 disponeva che "Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito".

Successivamente l'art. 1 comma 471 della L. 147/2013 ha esteso il campo di applicazione a tutti gli incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti. Il comma 473, infine, ha ampliato, includendo le società partecipate.

Altro importante limite è relativo agli incarichi di progettazione ed è stato introdotto dal DL 90/2014, che ha inserito il comma 7-ter nell'art.93 D.Lgs. 163/2006 (traslato oggi nell'art. 113 del D.L.gs. n. 50/16), che al terz'ultimo periodo dispone: "Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo".

Si evidenzia, altresì, l'ulteriore obbligo di versare nel fondo per il trattamento accessorio il 50% dei compensi percepiti dai pubblici dipendenti per collegi arbitrali o collaudi di lavori pubblici ⁽¹⁾.

Quest'ultima misura viene, oltretutto, evidenziata, tra le altre, dalla Ragioneria Generale dello Stato, in seno all'aggiornato quadro sinottico, riepilogativo delle norme di contenimento della spesa pubblica, allegato alla circolare 29 aprile 2019 n. 14, ad oggetto "*Enti e organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2019. Circolare 29 novembre 2018, n. 31/RGS. Ulteriori indicazioni*", già sottoposta all'attenzione dei Sigg.ri Dirigenti con nota prot. n. 644754 del 30.04.2019.

Infine, giova rammentare che le misure sanzionatorie poste a servizio dell'effettività dei meccanismi di autorizzazione degli incarichi extralavorativi, di cui al comma 7-bis dell'art. 53 del D.L.gs. n. 165/01, individuano il mancato versamento spontaneo da parte del dipendente "*indebitamente percettore*" quale ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti ⁽²⁾.

Al fine, pertanto, del rispetto della normativa vigente, è necessario assumere le necessarie iniziative volte al perfezionamento del corrente regolamento.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile

⁽¹⁾ "Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (Art. 61, comma 9, D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008).

⁽²⁾ Così, Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Veneto, sentenza 18 marzo 2019, n. 37.